



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IL PRESIDENTE

Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: proroga di sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali

Premesso che l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di penale procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche"*;

premessi ancora che l'art.1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024 statuisce che: *"sino al 31 dicembre, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1,2 e 3, sino al 31 marzo 2025 parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale..."*;

rilevato pertanto che la normativa sopra richiamata prevede che a far data dal 31 marzo 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III e IV del codice di procedura penale debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

richiamati i provvedimenti di sospensione temporanea ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. emessi in data 7, 8 gennaio 2025 con i quali si disponeva la sospensione, con decorrenza 1 gennaio 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p.,

decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data del 31 marzo 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44 e ciò sulla base di notevoli criticità derivanti dai disfunzionamenti dell'applicativo in uso al Tribunale di Milano;

lette le relazioni dei MAGRIF dell'ufficio in data 21 febbraio e 24 marzo 2025 nonché il verbale dell'ultima riunione tenutasi in data 17 marzo 2025 dall'apposito gruppo di lavoro costituito presso il Tribunale e composto da tutte le articolazioni del settore penale e ciò al fine di utilizzare comunque l'applicativo APP al fine di rilevare le criticità e migliorarne l'efficienza;

sentiti i presidenti di sezione del settore penale alla riunione tenutasi in data 26 marzo 2025, i quali hanno convenuto sulla necessità di provvedere nel senso di una proroga della sospensione in essere;

rilevato che permangono, malgrado gli interventi migliorativi effettuati sul sistema, numerosi aspetti di criticità che sconsigliano un uso esclusivo del canale telematico e segnatamente: una lentezza complessiva del sistema del tutto incompatibile allo stato con la digitalizzazione di tutti gli atti parallelamente alla celebrazione dell'udienza; l'impossibilità per il giudice di apporre direttamente modifiche sul verbale di udienza dopo la sua compilazione; la presenza di continui bug dal sistema; la presenza nella scrivania del giudice di verbali di altri procedimenti confluiti da diverse sezioni; l'impossibilità di formare il fascicolo per il dibattimento da parte del pubblico ministero con evidenti conseguenze sul piano della normale applicazione delle norme soprattutto per i giudizi celebrati con rito direttissimo; l'impossibilità di APP di espungere atti o documenti dal fascicolo del dibattimento qualora dichiarati superflui o inutilizzabili con ciò determinandosi di fatto una sostituzione del fascicolo delle indagini preliminari a quello del dibattimento; l'impossibilità dell'applicativo di fornire la firma digitale del cancelliere sul decreto di giudizio immediato e ciò malgrado l'intervenuta segnalazione al fornitore di tale problematica fondamentale per la valida compilazione dell'atto; l'assenza di adeguate dotazioni informatiche;

osservato che il passaggio esclusivo alle modalità telematiche causerebbe un effetto di rallentamento di tutta l'attività processuale con pesanti ricadute sul piano dell'efficienza e della qualità del servizio che provocherebbe certamente criticità operative e dilatazione dei tempi in punto di trattazione e definizione degli affari penali con pesanti coinvolgimenti programmatici in tema di raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR;

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 31 marzo 2025 e fino al 30 giugno 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro

VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale ed ai riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato), restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44.

Manda ai Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire relazione mensile in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale.

Manda al Presidente coordinatore del settore penale di proseguire nel lavoro svolto con la convocazione di gruppi di lavoro che studino l'evoluzione del sistema e l'impatto applicativo in una prospettiva di miglioramento e di messa a regime del sistema telematico dandone notizia al Presidente del Tribunale e alla Dirigente Amministrativa, ai due direttori del settore penale, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato Referente per l'Informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Milano;

che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, ai Magrif del settore penale del Tribunale di Milano, alla RID dott.ssa Silvana Pucci, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e alla Camera Penale di Milano nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Milano, 28 marzo 2025

Il Presidente del Tribunale

Fabio Roia

